



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale

Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034
- email: czie87200x@istruzione.it - pec: czie87200x@pec.istruzione.it -
C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it

CONTRATTO

CIG B6AAB668D4

tra

L'ISTITUTO COMPRENSIVO di SQUILLACE con sede in Via Damiano Assanti n. 15 – SQUILLACE - CAP 88069 –, C.F. e P. IVA n. 97069210793, in persona del Dirigente Scolastico prof. Alessandro Carè, nato a Catanzaro in data 22/10/1969 Codice Fiscale CRALSN69R22C352N, in qualità di Rappresentante Legale dell'Istituto Scolastico;

(a seguire anche «**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

STEIMANN MARIE THERESIA Partita IVA 01652560796 Impresa individuale
(a seguire anche «**Affidatario**»)

(a seguire collettivamente indicati come le «**Parti**»)

VISTA la disponibilità di fondi destinati alla Regione Calabria dall'articolo 48 della legge 23/07/2009 n. 99 e s.m.i.

VISTO il progetto regionale denominato Ragazzi in Platea' destinato all'arricchimento formativo di alunni e studenti di cui alla nota USR Calabria prot. n. 7990 del 27/03/2024

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche «**Contratto**»).

Art. 1

(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e tutti i documenti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e costituiscono canone

interpretativo della

2. Per quanto concerne i rapporti tra il Preventivo e il Contratto, quest'ultimo è da intendersi prevalente. Il Preventivo disciplinerà i rapporti tra le parti solo nella misura in cui sia recepito nel presente Contratto.

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

1. Oggetto del presente Contratto è la fornitura dei servizi di autobus a noleggio con conducente per i viaggi di istruzione di seguito evidenziati:

Tutte le classi I Secondaria I grado Tot.87 studenti + accompagnatori Serra San Bruno (VV) e Mongiana (VV) 12 maggio intera giornata 950,00 + IVA al 10 %

Art. 3

(Durata del Contratto)

L'espletamento del servizio dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità:

Partenza con mezzi granturismo e servizio ai plessi indicati di Amaroni – Vallefiorita – Squillace Centro – Stalettì – Squillace Lido

Art. 4

(Modalità di esecuzione dell'affidamento)

1. L'Affidatario si impegna espressamente a:
 - a) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
 - c) adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei dipendenti dell'Istituto;
2. L'Affidatario dovrà eseguire l'Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto.
3. L'Affidatario si obbliga a consegnare all'Istituto idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, volta a comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di accettazione del disciplinare di gara.

Art. 5

L'Agenzia STEIMANN si impegna a fornire autoservizi con conducente per i viaggi d'istruzione di durata giornaliera programmati dall'Istituto, come dal programma indicato che si intende interamente acquisito agli atti del presente contratto di viaggio come parte integrante e sostanziale.

L'importo del servizio, da fatturare in relazione alla singola tratta espletata è stabilito in € 950,00 + IVA al 10%, come indicato nel disciplinare allegato all'offerta economica della

trattativa RDO su MePA al n. 5303604.

Art. 6

(Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il corrispettivo per l'acquisto dei servizi di viaggio è pari ad € 950,00, come risultante dall'Offerta Economica formulata dall'Affidatario.
2. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo e remunerativo di tutte le prestazioni e obblighi previsti nel presente Contratto.
3. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della fattura elettronica secondo quanto disposto dalla normativa vigente, usando il **codice univoco di fatturazione elettronica UFEM31**. La fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice identificativo di Gara).
4. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato al presente Contratto.
5. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte dell'Affidatario qualora l'esecuzione del Contratto dovesse avvenire per quantità inferiori rispetto a quelle stimate.
6. Il pagamento della fattura è subordinato:
 - (i) alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;
 - (ii) alla verifica del D.U.R.C. dell'Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamenti svolti in via uffiosa dall'Istituto;
 - (iii) alla verifica di regolarità dell'Affidatario ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - (iv) all'accertamento, da parte dell'Istituto, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 7

(Responsabilità dell'Affidatario)

1. L'Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente e tempestivamente ogni evento che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

Art. 8

(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni)

1. Il RUP potrà effettuare verifiche e controlli circa l'esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente Contratto.

Art. 9

(Divieto di cessione del Contratto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del medesimo Codice, il Contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto.

Art. 10

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Affidatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.
2. In particolare, l'Affidatario si obbliga:
 - a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - b) a utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - c) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/10);
 - d) a osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Art. 11

(Lavoro e sicurezza)

1. L'Affidatario dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l'intera durata del viaggio d'istruzione, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la

normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Affidatario dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si attenerà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

Art. 12

(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati:
 - Il Dott. Alessandro Carè, in forza presso l'Istituto in qualità di RUP;
 - la sig.ra Marie Theresia Steimann, in qualità di Referente Unico per l'Affidatario.

Art. 13

(Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 14

(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Istituto Comprensivo di Squillace.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è nominato quale «*Responsabile del trattamento*» ai sensi e per gli effetti del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche «**GDPR**») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, per tutta la durata del Contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire la Fornitura oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate.
3. Le Parti, sottoscrivendo il presente Contratto, acconsentono al trattamento dei rispettivi dati personali necessari all'esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all'osservanza e alla corretta attuazione della normativa applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei dati personali, di cui al GDPR e al d.lgs. n. 196/2003, come riformato dal d.lgs. n. 101/2018 e, da ultimo, dal D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205/2021, (di seguito, anche «**Codice della Privacy**»), nonché dei provvedimenti emanati dalle competenti Autorità italiane ed europee.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a trattare i dati

conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da questi autorizzate a effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente Contratto.

5. Il Responsabile si impegna altresì a garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente Contratto e ad adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure («*privacy by design*»), nonché adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse («*privacy by default*»).
6. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile del trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento.
7. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AFFIDATARIO

LA STAZIONE APPALTANTE

Comprensivo di Squillace

DS prof. Alessandro Careè

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*), Art. 2 (*Oggetto del contratto*), Art. 3 (*Durata del Contratto*), Art. 4 (*Modalità di esecuzione dell'Affidamento*); Art. 5 (*Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR*), Art. 6 (*Corrispettivi e modalità di pagamento*), Art. 7 (*Responsabilità dell'Affidatario*), Art. 8 (*Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni*), Art. 9 (*Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia*), Art. 10 (*Penali*), Art. 11 (*Divieto di cessione del Contratto*), Art. 12 (*Recesso*), Art. 13 (*Risoluzione del Contratto*), Art. 14 (*Clausole risolutive espresse*), Art. 15 (*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*), Art. 16 (*Lavoro e sicurezza*), Art. 17 (*Responsabilità delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*), Art. 18 (*Spese*), Art. 19 (*Foro competente*), Art. 20 (*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*), Art. 21 (*Varie*).

L'AFFIDATARIO